



PROVINCIA DI FIRENZE - DIREZIONE FORMAZIONE

AVVISO PUBBLICO PER L'ATTUAZIONE DI AZIONI DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO ALLE IMPRESE ATTRAVERSO VOUCHER AZIENDALI

ASSE IV - Capitale Umano

P.O.R. Toscana Ob. 2 FSE Competitività Regionale e Occupazione 2007/ 2013

<i>Premessa</i>	2
Art. 1 – Finalità	3
Art. 2 – Validità dell' Avviso e scadenze per la presentazione delle domande	3
Art. 3 – Norme generali	3
Art. 4 – Soggetti e Tipologie di interventi ammissibili	4
Art. 5 – Durata ed avvio delle attività	5
Art. 6 – Risorse disponibili e massimali di finanziamento	5
Art. 7 – Aiuti di Stato e Regime “de minimis”	6
Art. 8 – Modalità di presentazione delle domande	13
Art. 9 – Ammissibilità	14
Art. 10 – Valutazione	15
Art. 11 – Approvazione graduatorie e utilizzo dei finanziamenti residui	16
Art. 12 – Adempimenti e vincoli del soggetto finanziato e modalità di erogazione del finanziamento	16
Art. 14 – Veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda di voucher	17
Art. 15 – Controlli sulle dichiarazioni sostitutive	17
Art. 16 – Responsabile del procedimento	17
Art. 17 – Informazioni sull' Avviso, modulistica ed esiti delle graduatorie.	17
Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003	18

Premessa

La Provincia di Firenze adotta il presente Avviso in coerenza ed attuazione:

- del Regolamento (CE) n. 1081 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999;
- del Regolamento (CE) n. 1083 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante le disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;
- del Regolamento (CE) n. 1828 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/06 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;
- della deliberazione del C.I.P.E. n. 36 del 15 giugno 2007 (pubblicata sulla GU n. 241 del 16/10/2007) concernente "Definizione dei criteri di cofinanziamento nazionale degli interventi socio strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007/2013";
- della Decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n. C(2007)3329 del 13 luglio 2007;
- del Programma Operativo Obiettivo 2 Competitività regionale e occupazione della Regione Toscana approvato con Decisione della Commissione COM(2007)5475 del 7 novembre 2007;
- della DGR 832 del 20/11/2007, che prende atto dell'approvazione del Programma Operativo Ob. 2 Competitività regionale e occupazione della Regione Toscana da parte della Commissione con Decisione COM(2007)5475;
- del Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis");
- del Regolamento (CE) n. 68/2001 del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione, così come modificato dal Regolamento (CE) n. 363/2004 e, per il periodo di vigenza, dal Regolamento (CE) n. 1976/2006;
- della Legge Regionale n. 32/2002 "Testo unico in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro";
- del Regolamento di esecuzione della LR 32/2002 approvato con DGR n. 787 del 4/08/2003 ed emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R del 8/08/2003;
- del Piano di indirizzo generale integrato ex articolo 31 LR 32/2002 approvato con delibera del Consiglio regionale n. 93/2006;
- del Programma regionale di Sviluppo 2006-2010, adottato con DGR n. 403 del 30/05/2006;
- del documento nazionale sulla Educazione degli adulti approvato dalla Conferenza Stato-Regioni in data 02/03/2000;
- della DGR 968/2007, che approva la direttiva regionale in materia di accreditamento;
- del Nuovo Patto per uno sviluppo qualificato e maggiori e migliori lavori in Toscana sottoscritto il 30.3.2004;

- della DGR 569/06 e s.m.i. che approva le Procedure per la progettazione, gestione e rendicontazione degli interventi formativi ex art. 17 L.R. 32/2002 e s.m.i;
- della DGP 93 del 15/04/2008 che approva gli Indirizzi per la programmazione delle attività formative per il periodo 2007-2013 di gestione del FSE.

Art. 1 – Finalità

Il presente Avviso ha lo scopo di favorire attraverso l'assegnazione di voucher aziendali la realizzazione di azioni di trasferimento tecnologico alle imprese che ne faranno richiesta.

Gli attori di tali azioni sono:

- le imprese beneficiarie del voucher, situate sul territorio provinciale, ad esclusione del Circondario Empolese-Valdelsa;
- una figura interna all'impresa, destinataria del trasferimento tecnologico, in quanto referente del processo di innovazione e trasferimento;
- gli esperti/ricercatori, o comunque professionisti in possesso di particolari competenze tecnologiche, che saranno incaricati dall'Agenzia formativa delle attività di trasferimento di conoscenze.

Saranno finanziati voucher a valere sull' Asse IV del POR FSE Ob. 2 *Competitività regionale e occupazione 2007/2013*: Asse IV “**Capitale umano**”: Obiettivo specifico 1), Azione 3: *promozione dell'attività di ricerca, di innovazione e trasferimento tecnologico nelle imprese*.

Art. 2 – Validità dell'Avviso e scadenze per la presentazione delle domande

Il presente Avviso ha validità sino al **31/12/2011**. Esso è soggetto ad integrazioni e aggiornamenti qualora si dimostrino necessari per la migliore attuazione dello stesso e/o per rispondere a nuovi e/o diversi obiettivi e finalità. Il presente Avviso può essere rifinanziato con risorse provinciali FSE POR ob.2 2007/13 e prorogato con Atto Dirigenziale.

Le richieste possono essere presentate dai soggetti aventi diritto in ogni momento secondo le modalità previste all'art. 8. Tutte le domande presentate entro la **fine di ogni mese** verranno valutate secondo le modalità previste all'art. 9 e 10 entro la **fine del mese successivo**.

Art. 3 – Norme generali

Le presenti norme generali si applicano a tutti i voucher richiesti su questo Avviso.

1. I voucher potranno essere utilizzati **esclusivamente** per attività di trasferimento tecnologico. Ogni impresa deve presentare una domanda per ogni voucher richiesto.
2. Il contributo copre la spesa sostenuta dall'impresa per attivare presso un 'Agenzia formativa un voucher per il trasferimento tecnologico.
3. La Provincia di Firenze si riserva la facoltà di procedere all' analisi del piano dei costi componenti l'importo complessivo del voucher per verificare il rispetto delle percentuali indicate al successivo art. 4. La Provincia potrà richiedere una diversa modulazione delle voci di costo presentate.
4. La Provincia di Firenze si riserva la facoltà di procedere alla rimodulazione dei costi e

dell'articolazione dei singoli voucher in relazione:

- alle disponibilità finanziarie;
- alle risultanze della valutazione di merito a cura del nucleo di valutazione;
- alle risultanze della valutazione di tipo economico a cura del nucleo di valutazione.

In caso di prescrizioni operate in sede di nucleo di valutazione, il richiedente è tenuto ad attenervisi e ad utilizzare il contributo secondo le indicazioni e le prescrizioni fornite dagli uffici provinciali.

5. Nel caso in cui sia previsto come esperto/professionista un soggetto dipendente dell'impresa destinataria del trasferimento o collaboratore a progetto dell'Agenzia Formativa erogatrice, se ne dovrà dimostrare l'assoluta competenza nella materia oggetto del trasferimento.
6. Gli enti pubblici sono esclusi dalla partecipazione al presente avviso.
7. Soggetti accreditati. I soggetti attuatori di attività di trasferimento tecnologico devono essere Agenzie Formative accreditate dalla Regione Toscana alla data di scadenza dell'avviso, ai sensi della DGR 968 del 17/12//2007. Gli esperti incaricati dell'attività di trasferimento dovranno essere equiparati a Docenti di fascia A o B ai sensi della 569/06. E' altresì possibile prevedere la presenza di esperti provenienti dal mondo del lavoro e delle professioni, purchè in possesso delle necessarie competenze.
8. Copertura geografica. Le imprese devono essere localizzate sul territorio della Provincia di Firenze ad esclusione del Circondario Empolese-Valdelsa.

Art. 4 – Soggetti e Tipologie di interventi ammissibili

1. **Definizione di Trasferimento Tecnologico.** Per “trasferimento tecnologico” si intende la prestazione di un servizio da parte di un esperto, che “trasferisce” all'impresa determinate conoscenze, abilità e competenze, che le permettano di implementare processi produttivi attraverso l'uso di tecnologie. La presenza di tecnologie e in particolare delle forme più attuali e innovative di tecnologie è condizione indispensabile per far ricorso al finanziamento attraverso il voucher. Non si finanziano progetti/voucher a scarsa o marginale presenza di tecnologie.
A titolo di esempio, non si considerano ammissibili al presente Avviso: il restyling del sito web dell'impresa, l'aggiornamento del software di contabilità ed altre attività routinarie e/o di normale aggiornamento dei sistemi dell'impresa. I progetti dovrebbero essere finalizzati ad iniziare, all'interno dell'impresa, un reale percorso di innovazione legato alle tecnologie. Sono quindi esclusi progetti che non ricomprendano direttamente lo sviluppo tecnologico dell'impresa. La Provincia si riserva di non ammettere a valutazione progetti non coerenti con gli obiettivi suindicati.
2. **Soggetti ammessi alla presentazione delle domande.** Sono ammesse a presentare domande a valere sul presente Avviso tutte le imprese, operanti sul territorio della Provincia di Firenze (escluso il Circondario Empolese-Valdelsa).
3. **Soggetti preposti all'erogazione dell'intervento.** Sono ammesse all'erogazione dell'intervento tutte le Agenzie Formative accreditate presso la Regione Toscana, che si avvarranno delle

prestazioni di ricercatori universitari, ivi compresi i ricercatori “in formazione” (dottorandi di ricerca e borsisti); laureati/e alla data della presentazione della domanda; professionisti e esperti provenienti dal mondo del lavoro in possesso di specifiche competenze tecnologiche.

4. **Tipologia, caratteristiche e modalità di svolgimento degli interventi finanziabili.** Progetti di trasferimento tecnologico dal ricercatore o esperto detentore delle conoscenze, verso l'impresa richiedente, al fine di incentivare lo sviluppo tecnologico della stessa. Il finanziamento copre il costo dell'interno progetto di trasferimento, nei limiti del valore dei voucher, come stabilito dal presente Avviso.

In questo importo sono compresi:

- compenso dell'esperto/ricercatore, come remunerazione dell'attività svolta presso l'impresa, per un valore minimo pari al 70% dell'importo del voucher; in sede di liquidazione del finanziamento (art.12) dovrà essere dimostrato il rispetto di tale norma.
 - l'attività dell'Agenzia formativa, che si occupa di promuovere questa opportunità presso le imprese, selezionare gli esperti da coinvolgere in relazione ai contenuti del progetto, definire il progetto in maniera concertata con l'esperto/ricercatore e con l'impresa, favorire l'inserimento del ricercatore nel contesto aziendale.
5. **Persona destinataria del trasferimento.** Il progetto dovrà indicare il nominativo di una persona destinataria dell'attività di trasferimento, obbligatoriamente dipendente dell'impresa richiedente. Tale persona è il destinatario dell'attività ed è assimilato come ruolo all'allievo in formazione. I soggetti attuatori predisporranno tutti gli adempimenti previsti dalla DGRT 569/06 considerando tale persona come soggetto destinatario. Il trasferimento delle conoscenze oggetto di questo avviso non essendo un percorso avulso da una persona che ne sia destinataria si assimila a un percorso di formazione specifica.
6. **I voucher devono riferirsi a tematiche e discipline diverse.** Cfr. art. 9 , Ammissibilità.

Art. 5 – Durata ed avvio delle attività

Durata

L'attività per cui si richiede il voucher deve concludersi di norma entro 6 mesi dall'approvazione della graduatoria. La prestazione dell'incarico del trasferimento tecnologico non può essere inferiore ad un impegno complessivo di 45 ore, di cui almeno il 50% da svolgere direttamente in impresa insieme alla persona incaricata della ricezione dei contenuti del trasferimento tecnologico.

Avvio

L'avvio dell'attività deve avvenire dopo l'approvazione della graduatoria, entro un limite massimo di 60 giorni.

Nel caso in cui, per sopravvenuti e documentati motivi, l'avvio delle attività non rispettasse i termini suindicati, questo potrà essere prorogato fino a un massimo di 90 giorni. Oltre tale limite il voucher sarà revocato.

Art. 6 – Risorse disponibili e massimali di finanziamento

Per l'attuazione del presente Avviso è disponibile la cifra complessiva di € **153.000,00=** (centocinquantatremila/00).

Il voucher avrà un importo massimo di € 4.500,00 omnicomprendivi, con i vincoli di costo richiamati all' 4 del presente Avviso.

Art. 7 – Aiuti di Stato e Regime “de minimis”

I voucher concessi a valere sul presente avviso sono da considerarsi sottoposti alla Normativa comunitaria sugli aiuti di Stato alle imprese.

Nel caso di aiuti di Stato, il contributo percentuale massimo dipende dal regime di aiuto che sarà scelto dal soggetto attuatore, e precisamente:

- in caso di *de minimis* o aiuti di importo limitato: 100% del costo del progetto (sono in ogni caso esclusi i "redditi allievi" ovvero i costi di personale per i partecipanti al progetto relativi alle ore effettive di formazione);
- in caso di Regolamento d'esonazione: le percentuali massime di contributo pubblico sotto riportate:

Tipo di impresa	Formazione specifica	Formazione generale
GRANDE	25	60
MEDIA	35	70
PICCOLA	45	80

Ai fini dell'individuazione della percentuale di contributo applicabile allo specifico progetto, si fa presente quanto segue:

- per l'attuazione del presente avviso è ritenuta "generale": la formazione interaziendale, cioè la formazione organizzata congiuntamente da diverse imprese indipendenti (ai sensi della normativa comunitaria che definisce le PMI, sopra citata) ovvero di cui possono beneficiare i dipendenti di diverse imprese; la formazione avente ad oggetto la gestione dell'ambiente oppure la responsabilità sociale delle imprese; la formazione aziendale riguardante i/le profili/figure professionali contenuti nei rispettivi Repertori regionali;
- per piccole e medie imprese s'intendono quelle definite sulla base della normativa comunitaria illustrata all'art. 7.

Le intensità di cui al quadro precedente sono maggiorate di **10 punti** percentuali, **senza però poter superare in nessun caso un'intensità lorda di aiuto superiore al 80%**, qualora l'azione oggetto dell'aiuto sia destinata alla formazione di lavoratori svantaggiati.

Di seguito, si riportano le tipologie di lavoratori che rientrano nella categoria dei “lavoratori svantaggiati”:

- occupati che non possiedono un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3);
- occupati che hanno superato i 50 anni di età;
- occupati che vivono soli con una o più persone a carico;
- donne occupate nei settori dell'agricoltura, pesca, estrazione di minerali, attività manifatturiere, costruzioni, produzione e distribuzione di energia elettrica, acqua e gas, trasporti, magazzinaggio, comunicazioni, caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la

disparità media uomo-donna in tutti i settori economici;

- lavoratore disabile¹.

Nel caso di corsi che prevedono la presenza contemporanea di lavoratori svantaggiati e di occupati che non rientrano in tale categorie, dovranno essere applicate percentuali differenziate di contributo.

La quota di contribuzione delle imprese può essere rappresentata dal cosiddetto “reddito allievi” (costi di personale per i partecipanti al progetto formativo, relativi alle ore effettive di formazione, voce B2.4.1 del PED) che, insieme ai costi indiretti di struttura (macrovoce C del PED), non possono superare il 50% dei costi ammessi.

In sede di presentazione del progetto, a pena di esclusione, il soggetto proponente è tenuto a:

- indicare nel formulario di progetto la normativa scelta (*de minimis*, aiuti di importo limitato o Regolamento d'esenzione);
- indicare, qualora venga scelto il Regolamento d'esenzione, tutti gli elementi, evidenziati nel formulario di progetto, necessari alla definizione dell'intensità di aiuto ammissibile.

Regime de minimis (Regolamento CE n. 1998/2006)

Possono beneficiare degli aiuti inclusi nel regime di cui al Regolamento citato imprese grandi, medie e piccole.

La disciplina prevista in tale Regolamento si applica ai progetti formativi presentati sia direttamente dall'impresa, sia dall'ente formativo, rilevando esclusivamente il fatto che l'impresa è, in ambedue i casi, beneficiaria ultima dell'attività formativa e del contributo.

L'impresa beneficiaria di un aiuto “de minimis” non può, nell'arco di un periodo di tre esercizi finanziari, quello in corso più i due precedenti, ricevere più di 200.000 Euro, incluso l'aiuto in oggetto, di sovvenzioni pubbliche erogate a titolo di “de minimis”. Ugualmente non può ricevere altre tipologie di aiuto (esentato o approvato per notifica) per gli stessi costi ammissibili. Per le imprese attive nel settore del trasporto su strada la soglia massima ammessa all'esenzione “de minimis” è di 100.000 Euro

Ai fini della dichiarazione che le imprese devono rilasciare in merito al rispetto della regola del de minimis, i contributi de minimis ricevuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti vanno calcolati con riferimento alla specifica impresa che richiede il contributo pubblico a valere sull'Obiettivo 3, e dunque alla sua attuale realtà economico-giuridica. Di conseguenza, se nell'arco di tempo dei 3 esercizi finanziari quali sopra individuati – arco di tempo all'interno del quale calcolare i contributi de minimis ricevuti - l'impresa ha modificato ramo di attività (come desumibile dal codice attività rilasciato all'atto dell'attribuzione della partita IVA, o analogo registrazione), il calcolo dei contributi deve partire dal momento (esercizio finanziario) in cui tale modifica è intervenuta, non rilevando – per il rispetto della regola de minimis – quanto ricevuto precedentemente alla modifica stessa. Nel caso di semplice modifica della ragione sociale della società (ad esempio il passaggio da srl a spa), o di cambiamento nella denominazione o nella compagine azionaria o nei poteri societari, il soggetto conserva sostanzialmente la stessa realtà economico-giuridica, e quindi – non applicandosi

¹ Un lavoratore disabile è colui che è riconosciuto disabile ai sensi dell'ordinamento nazionale o che è caratterizzato da impedimenti accertati che dipendono da un handicap fisico, mentale o psichico.

quanto detto sopra – il calcolo dei contributi de minimis ricevuti nei tre esercizi finanziari di cui sopra dovrà riferirsi anche agli aiuti ricevuti a tale titolo, precedentemente alla modifica intervenuta.

La dichiarazione de minimis deve riguardare tutti i contributi ricevuti a titolo di “de minimis” nell’arco di tempo dei 3 esercizi finanziari , quali sopra individuati, dall’impresa che richiede il contributo, indipendentemente dalle unità locali o unità produttive per le quali i contributi sono stati ricevuti.

Al momento della presentazione dei progetti deve essere presentata un’autocertificazione attestante il rispetto del vincolo dei 200.000 euro, o dei 100.000 euro nel caso di imprese attive nel settore del trasporto su strada nell’arco di tempo dei tre esercizi finanziari di cui sopra (comprensivi della richiesta del finanziamento di cui al progetto presentato). Successivamente, e solo per i progetti che saranno dichiarati ammessi a contributo, il dettaglio dei contributi richiesti verrà inserito nel database regionale *Elenco delle imprese destinatarie di aiuti di importanza minore c.d. “de minimis”*, al fine di verificare la correttezza dell’autocertificazione rilasciata dall’impresa². L’Amministrazione si riserva di effettuare un’attività di controllo a campione sulle imprese destinatarie di finanziamenti che costituiscono aiuti di stato.

I seguenti casi risultano inammissibili al regime de minimis:

- erogazioni a favore di attività connesse all'esportazione, vale a dire aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione, rimanendo ammesse al de minimis le spese relative alla partecipazione a fiere commerciali e quelle relative a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti ovvero per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato;
- aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti importati;
- aiuti erogati alle imprese “in crisi”, secondo la definizione degli orientamenti comunitari applicabili (attualmente si veda GUCE serie C n. 244 del 01.10.2004);
- aiuti alle imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio (GUCE serie L 17 del 21.2.2000).
- aiuti alle imprese che sono registrate con uno dei sottoindicati codici di attività (Classificazione ISTAT ATECO 2007),³

A	AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA
01	COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI
01.1	COLTIVAZIONE DI COLTURE AGRICOLE NON PERMANENTI
01.2	COLTIVAZIONE DI COLTURE PERMANENTI
01.3	RIPRODUZIONE DELLE PIANTE
01.4	ALLEVAMENTO DI ANIMALI

² Il periodo di tre esercizi finanziari di cui si tratta nel testo è tale per cui non contano i mesi dell’anno, come succedeva con il Regolamento 69/2001, in vigore il quale si contavano 36 mesi naturali a ritroso nel tempo, ma l’annualità finanziaria. Di conseguenza, qualsiasi sia il mese dell’anno in cui viene erogato l’aiuto, l’arco di tempo rilevante abbraccia la relativa annualità finanziaria (novembre 2007, anno finanziario 2007) e le due precedenti (2006 e 2005).

³ L’elenco che segue individua i settori esclusi in riferimento alla classificazione ISTAT 2007. Il riferimento indica, quindi, la Sezione (ad esempio: A) e la Divisione (ad esempio: 01) dell’elenco di settori dell’elenco ISTAT 2007. Il riferimento si intende a tutti i gruppi inclusi nella Divisione, se non altrimenti specificato.

01.5	COLTIVAZIONI AGRICOLE ASSOCIATE ALL'ALLEVAMENTO DI ANIMALI: ATTIVITÀ MISTA
01.6	ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL'AGRICOLTURA E ATTIVITÀ SUCCESSIVE ALLA RACCOLTA (tutta la divisione, ma NB linee successive)
01.63.00	Attività che seguono la raccolta <i>Nella classe 01.63 s'intendono incluse:</i> - attività successive al raccolto finalizzate al miglioramento delle qualità riproduttiva delle sementi, cfr. 10.64 - taglio e riessiccazione del tabacco, cfr. 12.00
01.64	Lavorazione delle sementi per la semina <i>Nella classe 01.64 s'intende inclusa:</i> - lavorazione di sementi mirata alla produzione di olio, cfr. 10.41
01.7	CACCIA, CATTURA DI ANIMALI E SERVIZI CONNESSI
B	ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE
05	ESTRAZIONE DI CARBONE (ESCLUSA TORBA)
05.1	ESTRAZIONE DI ANTRACITE
05.2	ESTRAZIONE DI LIGNITE
09.9	ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER L'ESTRAZIONE DA CAVE E MINIERE DI ALTRI MINERALI
09.90	Attività di supporto per l'estrazione da cave e miniere di altri minerali
09.90.0	Attività di supporto per l'estrazione da cave e miniere di altri minerali

Regime di aiuti di importo limitato (Direttiva del Dipartimento Politiche Comunitarie rivolta alle Amministrazioni che intendono concedere aiuti di Stato alle imprese del 3 giugno 2009, art. 3)

Fino al 31.12.2010 si applica la disciplina prevista dall'articolo 3 del DPCM del 9 maggio 2009, che recepisce la Comunicazione della Commissione Europea "Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica" del 22 gennaio 2009.

L'erogazione del contributo secondo la modalità degli aiuti di importo limitato è un'opzione alternativa a quella del de minimis che viene offerta all'impresa e che questa deve manifestare al momento della richiesta del contributo stesso.

Di seguito si riportano le regole di compatibilità da rispettare nel caso in cui l'impresa richiedente opti per ricevere l'aiuto in conformità all'articolo 3 del menzionato DPCM.

L'aiuto non può essere concesso ad imprese che erano in difficoltà alla data del 30 giugno 2008. Si considerano "in difficoltà":

- le grandi imprese che soddisfano le condizioni di cui al punto 2.1 della Comunicazione della

Commissione Europea sulle imprese in crisi del 2004;⁴

- le PMI che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 7 del Regolamento generale di esenzione (CE) 800/2008.

L'aiuto non può essere concesso a quelle imprese che abbiano ricevuto un ordine di recupero di aiuti dichiarati illegali e incompatibili dalla Commissione Europea e che, successivamente, non li abbiano restituiti o depositati in un conto bloccato.

La verifica dello stato di difficoltà di un'impresa e del suo obbligo di restituzione di un aiuto incompatibile, oggetto di una decisione di recupero della Commissione Europea, si effettua tramite una dichiarazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

I seguenti casi risultano esclusi dal beneficio degli aiuti di lieve entità di cui alla Comunicazione della Commissione del 22 gennaio 2009:

erogazioni a favore di attività connesse all'esportazione, vale a dire aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;

aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti o servizi interni rispetto ai prodotti o servizi importati;

aiuti alle imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio (GUCE serie L 17 del 21.2.2000);

aiuti alle attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (vedi ALLEGATO I del Trattato CE, esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura) SE a) l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti agricoli acquistati da produttori primari (cioè da imprese agricole registrare con uno dei codici ATECO sottoindicati) o immessi sul mercato dalle imprese interessate OPPURE b) se l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

aiuti alle imprese che operano nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento CE n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, ovverosia che sono registrate con uno dei sottoindicati codici di attività (Classificazione ISTAT ATECO 2002),⁵ rimanendo ammesse agli aiuti di importo limitato le vendite dei prodotti agricoli da parte delle imprese registrate con uno dei codici ATECO di cui sotto, sempre che la vendita abbia luogo in locali separati riservati a tale scopo:

A	AGRICOLTURA, CACCIA E SILVICOLTURA
01	AGRICOLTURA, CACCIA E RELATIVI SERVIZI
01.1	COLTIVAZIONI AGRICOLE, ORTICOLTURA, FLORICOLTURA
01.11	Coltivazioni di cereali e di altri seminativi n.c.a.
01.11.1	Coltivazione di cereali (compreso il riso)

⁴ Vedi GUCE serie C n.244 del 01.10.2004.

⁵ L'elenco che segue individua la Sezione (ad esempio: A), la Divisione (ad esempio: 01), il Gruppo (ad esempio: 01.11) e la Classe (ad esempio:0.11.6). Ove, all'interno di un gruppo, vi siano codici di attività ammesse agli aiuti di lieve entità di cui alla Comunicazione della Commissione Europea, queste sono state omesse.

01.11.2	Coltivazione di semi e frutti oleosi
01.11.3	Coltivazione di barbabietola da zucchero
01.11.4	Coltivazione di tabacco
01.11.5	Coltivazione di altri seminativi
01.11.6	Coltivazioni miste di cereali e altri seminativi
01.12	Coltivazione di ortaggi, specialità orticole, fiori e prodotti di vivai
01.12.1	Coltivazione di ortaggi in piena aria
01.12.2	Coltivazione di ortaggi in serra
01.12.3	Coltivazioni floricole e di piante ornamentali in piena aria
01.12.4	Coltivazioni floricole e di piante ornamentali in serra
01.12.5	Orto-culture specializzate vivaistiche e sementiere in piena aria
01.12.6	Orto-culture specializzate vivaistiche e sementiere in serra
01.12.7	Coltivazioni miste di ortaggi, specialità orticole, fiori e prodotti di vivai in piena aria
01.12.8	Coltivazioni miste di ortaggi, specialità orticole, fiori e prodotti di vivai in serra
01.13	Coltivazione di frutta, frutta a guscio, prodotti destinati alla preparazione di bevande, spezie
01.13.1	Colture viticole
01.13.2	Colture olivicole
01.13.3	Colture agrumicole
01.13.4	Colture frutticole diverse, coltivazione di prodotti destinati alla preparazione di bevande e spezie
01.13.5	Colture miste viticole, olivicole e frutticole
01.2	ALLEVAMENTO DI ANIMALI
01.21	Allevamento di bovini e bufalini, produzione di latte crudo
01.21.0	Allevamento di bovini e bufalini, produzione di latte crudo
01.22	Allevamento di ovini, caprini, equini
01.22.1	Allevamento di ovini e caprini
01.22.2	Allevamento di equini
01.23	Allevamento di suini
01.23.0	Allevamento di suini
01.24	Allevamento di pollame e altri volatili

01.24.0	Allevamento di pollame e altri volatili
01.25	Allevamento di altri animali
01.25.1	Allevamento di conigli
01.25.2	Allevamento di animali da pelliccia
01.25.3	Apicoltura
01.25.4	Bachicoltura
01.25.5	Allevamento di altri animali n.c.a.
01.3	COLTIVAZIONI AGRICOLE ASSOCIATE ALL'ALLEVAMENTO DI ANIMALI: ATTIVITÀ MISTA
01.30	Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista
01.30.0	Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista
01.4	ATTIVITÀ DEI SERVIZI CONNESSI ALL'AGRICOLTURA E ALLA ZOOTECNIA, ESCLUSI I SERVIZI VETERINARI; CREAZIONE E MANUTENZIONE DI GIARDINI, AIUOLE E SPAZI VERDI
01.41	Attività dei servizi connessi all'agricoltura; creazione e manutenzione di giardini, aiuole e spazi verdi
01.41.1	Esercizio per conto terzi e noleggio di mezzi e di macchine agricole con personale
01.41.2	Raccolta, prima lavorazione (esclusa trasformazione), conservazione di prodotti agricoli e altre attività dei servizi connessi all'agricoltura svolti per conto terzi
01.41.3	Sistemazione di parchi, giardini e aiuole
01.42	Attività dei servizi connessi all'allevamento del bestiame, esclusi i servizi veterinari
01.42.0	Attività dei servizi connessi all'allevamento del bestiame, esclusi i servizi veterinari
01.5	CACCIA E CATTURA DI ANIMALI PER ALLEVAMENTO E RIPOPOLAMENTO DI SELVAGGINA, COMPRESI I SERVIZI CONNESSI
01.50	Caccia e cattura di animali per allevamento e ripopolamento di selvaggina, compresi i servizi connessi
01.50.0	Caccia e cattura di animali per allevamento e ripopolamento di selvaggina, compresi i servizi connessi

L'ammontare massimo dell'aiuto erogabile sotto forma di contributo a fondo perduto è di € 500.000 per impresa nel periodo che va dal 01.01.2008 al 31.12.2010. L'ammontare di € 500.000 include tutti gli aiuti di lieve entità cumulati con quelli esentati dal Regolamento (CE) 1998/2006 c.d. "de minimis" ricevuti dall'impresa nel sopra specificato triennio di riferimento. Tutte le cifre sono considerate al lordo, prima di qualsiasi deduzione delle imposte o altri oneri.

Al fine di rispettare la soglia dei € 500.000, come sopra specificata, prima di concedere l'aiuto la Provincia/Circondario richiede una dichiarazione da parte dell'impresa interessata su ogni altro aiuto di lieve entità e *de minimis* ricevuti durante il rilevante periodo di riferimento (1.1.2008 – 31.12.2010). La Provincia/Circondario concede quindi l'aiuto di cui al presente regime solo dopo aver verificato che questo non aumenterà l'importo totale degli aiuti ricevuti da parte dell'impresa sia di lieve entità che *de minimis* oltre il massimale di € 500.000, ivi compreso quello di lieve entità da erogare, durante il triennio 01.01.2008 - 31.12.2010.

Il massimale di € 500.000 si applica indipendentemente dal fatto che il sostegno è finanziato interamente con fondi nazionali o cofinanziato dall'Unione Europea.

Gli aiuti di importo limitato possono essere cumulati in riferimento alle stesse spese ammissibili con aiuti compatibili con il mercato comune sulla base delle disposizioni del Regolamento generale di esenzione (Regolamento CE n. 800/2008) o di decisioni della Commissione Europea, sempre che le intensità delle discipline di riferimento o delle decisioni di approvazione dei regimi o aiuti siano rispettate. **Essi non possono invece essere cumulati in riferimento alle stesse spese ammissibili con aiuti c.d. "de minimis" (Regolamento CE n. 1998/2006).**

Art. 8 – Modalità di presentazione delle domande

La richiesta del voucher si compone della domanda di finanziamento (sezione A) che deve essere inoltrata telematicamente entro i termini previsti all'art.2, del formulario (sezione B), dei modelli e allegati previsti (sezione C).

Tutte le sezioni sono reperibili sul sito della Direzione Formazione al seguente indirizzo: <http://formazione.provincia.fi.it>;

Si precisa che la sezione A deve corrispondere all'ultima versione della sezione A generata telematicamente e quindi riportare lo stesso numero identificativo. Qualora si dovessero apportare modifiche alla domanda generata, quest'ultima deve essere generata nuovamente. La domanda ammissibile sarà infatti la domanda cartacea presentata riportante lo stesso numero identificativo corrispondere all'ultima versione della sezione A.

Tutta la documentazione deve essere consegnata in copia cartacea, pena la non ammissibilità della domanda.

Consegna della domanda:

Le domande dovranno essere presentate in busta chiusa direttamente presso la Direzione Formazione Via Capo di Mondo, 66 – 50136 - Firenze, nell'orario 9.00-13.00, dal lunedì al venerdì, oppure pervenire per raccomandata con avviso di ricevimento al medesimo indirizzo.

Sul plico chiuso dovrà essere riportata la dicitura "Avviso Provinciale per l'attuazione di azioni di trasferimento tecnologico alle imprese attraverso voucher aziendali POR OB. 2 – Asse IV". Ogni busta dovrà contenere una sola domanda.

Il soggetto richiedente che invii la domanda per posta è responsabile del suo arrivo, o meno, presso l'ufficio. La Provincia non assume responsabilità per eventuali ritardi o disguidi del servizio postale. Non fa fede il timbro postale.

Documenti da presentare :

- Domanda di voucher (copia cartacea della sezione A che deve essere inoltrata telematicamente entro i termini previsti all'art.2, e che deve riportare lo stesso numero identificativo dell'ultimo documento generato telematicamente), in bollo (euro 14,62) esclusi soggetti esentati per legge, sottoscritta dal Titolare dell'impresa;
- Formulario (sezione B)
- Dichiarazioni/Modelli e allegati previsti (sezione C);
- Dichiarazione di sottoscrizione del formulario (Sez. C - mod. 1)
- CV dell'esperto incaricato dell'attività di trasferimento
- Fotocopia del documento d'identità del legale rappresentante dell'Impresa.

E' fatto obbligo di presentare tutta la documentazione in un formato consultabile, ovvero rilegata in maniera adeguata, resa solidale, onde evitare la perdita di documentazione. E' facoltà degli uffici, in sede di accettazione della domanda, rifiutare le domande che fossero evidentemente non adeguate a tale indicazione.

IMPORTANTE.

L' impresa deve presentare una domanda con relativo formulario, per ogni voucher richiesto.

Qualora un'impresa richieda più di un voucher questi dovranno riferirsi a tematiche, discipline e argomenti differenti, anche se, sarà ammissibile coordinare i voucher su tematiche complementari volte a realizzare un progetto multidisciplinare di trasferimento.

Art. 9 – Ammissibilità

Per ogni sessione di valutazione di cui all'art. 2 del presente Avviso, i voucher sono ritenuti ammissibili se:

- pervenuti entro la data di scadenza indicata nell'art. 2 del presente Avviso;
- richiesti da un soggetto ammissibile;
- concernenti attività coerenti con le tipologie e le caratteristiche previste all'art. 4;
- compilati in maniera esaustiva e secondo i modelli e le procedure richieste;
- rispettosi delle norme generali indicate all'art. 3 del presente Avviso;
- corredati dei documenti obbligatori richiesti in coerenza a quanto indicato nel precedente art. 8 (N.B. la mancanza di documento di identità del richiedente non è in alcun modo sanabile e rende la domanda automaticamente inammissibile);

Il mancato superamento della verifica di ammissibilità determina la non effettuazione della valutazione di cui al presente articolo.

Ogni impresa non potrà ottenere più di quattro voucher finanziati a valere sul presente avviso.

Art. 10 – Valutazione

Le operazioni di valutazione vengono effettuate da un apposito “nucleo di valutazione”. E’ facoltà del nucleo richiedere chiarimenti e/o integrazioni sulle richieste di voucher.

Per essere finanziabili le domande di voucher devono conseguire in ogni caso un punteggio minimo di almeno 15/35. Il punteggio massimo raggiungibile è 35/35.

Le domande di voucher vengono finanziate in ordine di graduatoria fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

CRITERI DI VALUTAZIONE:

A) IMPRESA. (max 10 punti)

1. Chiara definizione della strategia aziendale in merito alla necessità di nuova tecnologia (max punti 3)
2. Descrizione della coerenza tra progetto e processo di trasformazione aziendale (max punti 2).
3. Impatto della tecnologia che si intende impiantare sul contesto aziendale, produttivo e del mercato di riferimento dell'impresa (max punti 5).

B) PROGETTO. (max 15 punti)

- Qualità progettuale (max punti 6)
- Articolazione e contenuti delle attività (max punti 5)
- Innovatività (max punti 4)

C) ESPERTO/RICERCATORE (max 10 punti)

1. Titolo di studio: (max 4 punti)
 - Dottorato di ricerca punti 4
 - Master Universitario punti 3
 - Laurea Specialistica punti 2
 - Laurea punti 1
2. Esperienza professionale e lavorativa specifica nel settore in oggetto (punteggio a valere per qualsiasi categoria di esperti, indipendentemente dal loro titolo di studio): (max 3 punti)
 - Inferiore ai 3 anni punti 1
 - Superiore ai 3 anni punti 2
 - Superiore ai 5 anni punti 3
3. Inclusione di genere: (max 3 punti)

- Ricercatrici ed esperte impegnate nel progetto di trasferimento: punti 3

Art. 11 – Approvazione graduatorie e utilizzo dei finanziamenti residui

La Provincia di Firenze predispone una graduatoria per ciascun mese di valutazione finanziando i voucher in ordine di punteggio fino ad esaurimento delle risorse disponibili nel rispetto dei limiti e vincoli di cui agli artt. 8 e 9.

La Provincia provvede alla pubblicazione delle graduatorie ed a comunicare l'avvenuta approvazione del finanziamento ai soggetti risultati vincitori con lettera raccomandata.

Nel caso in cui vengano accertate ulteriori disponibilità di fondi a seguito di revoche, rinunce o economie sui voucher approvati, i suddetti fondi possono essere assegnati prioritariamente a favore di voucher inseriti utilmente in graduatoria ma non finanziati per insufficienza delle risorse, secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 12 – Adempimenti e vincoli del soggetto finanziato e modalità di erogazione del finanziamento

I soggetti finanziati sono tenuti a conoscere e ad applicare la normativa regionale di riferimento per le attività formative (DGR 569/2006) nonché la normativa comunitaria in materia (Reg. CE 1081/2006 e Reg. CE 1083/2006).

Il soggetto richiedente il voucher entro 30 giorni dalla data di comunicazione di attribuzione del finanziamento e comunque inderogabilmente prima dell'inizio del corso deve:

a) firmare presso gli uffici della Direzione Formazione l'atto unilaterale di accettazione;

Almeno 5 giorni prima dell'inizio dell'attività formativa deve:

b) inviare dichiarazione di inizio attività corredato di calendario delle attività;

c) scaricare dal sito della Direzione formazione il registro delle presenze che testimoni l'attività in termini di ore l'impegno sia del ricercatore/esperto che del lavoratore. Tale registro deve essere vidimato presso gli uffici della Provincia – Direzione Formazione via Capo di Mondo, 66 – 50136 - Firenze.

A. Modalità di liquidazione

L'importo del voucher assegnato viene erogato all' Impresa beneficiaria in una unica soluzione alla conclusione dell'attività, a rimborso della spesa effettivamente sostenute e previa consegna di tutta la documentazione richiesta ai fini della determinazione della spesa e del finanziamento pubblico concesso. Sulle sole quote di cofinanziamento statali e regionali (pari al 52,90%) di detto importo, verrà applicata la Ritenuta d'acconto IRPEF / IRES del 4% previste dall'Art. 28 , comma 2, DPR 600/73. L'impresa dovrà quindi presentare la fattura quietanzata inerente la prestazione svolta dall'Agenzia erogatrice, accompagnata da lettera liberatoria controfirmata dal ricercatore in rispetto di quanto previsto dall'art.4.4

Qualsiasi documento di spesa (fattura dell'Agenzia formativa, ricevute di pagamento dell'Agenzia formativa, ecc), presentato a questa Amministrazione Provinciale in copia conforme ai fini della liquidazione del contributo con la modalità sopra descritta, dovrà obbligatoriamente riportare sull'originale, oltre alla descrizione della prestazione/attività, la seguente dicitura:

“Il presente documento di spesa è addebitato totalmente/parzialmente per euro _____ al voucher matr. N° _____ finanziato dal FSE – Asse IV”

Al termine dell'attività l'Agenzia dovrà consegnare dettagliata relazione dell'attività svolta, controfirmata dal ricercatore/esperto.

B. Determinazione della percentuale di contributo liquidabile rispetto all'importo attribuito.

Il numero di ore minimo di frequenza da sostenere, in ogni caso, è il 100 % del totale previsto dal programma del percorso approvato.

Se il corso non viene portato a termine (e non vi sono cause di forza maggiore, oggettive e documentate che giustifichino il mancato completamento del percorso) o comunque non si verificano tutte le condizioni previste nel presente articolo, finalizzate alla determinazione della spesa ammessa a finanziamento, il costo rimarrà a carico dell'impresa richiedente.

Qualora il percorso per il quale sia stato assegnato il voucher non venga attivato, il finanziamento assegnato sarà soggetto a revoca.

Art. 14 – Veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda di voucher

Il dichiarante è responsabile e consapevole degli effetti penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi dell'art.76 del DPR n.445/2000.

Art. 15 – Controlli sulle dichiarazioni sostitutive

L'Amministrazione Provinciale potrà sottoporre a controlli e verifiche, secondo le modalità e le condizioni previste dagli artt. 71 e72 del DPR n. 445/2000, le dichiarazioni sostitutive presentate. E' disposta la revoca del voucher formativo qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità delle dichiarazioni, fatte salve le disposizioni penale vigenti in materia.

Art. 16 – Responsabile del procedimento

Ai sensi della L. 241/90 la struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente Avviso è la Direzione Formazione nella persona della Dott.ssa Sandra Breschi.

Art. 17 – Informazioni sull' Avviso, modulistica ed esiti delle graduatorie.

Si possono ottenere informazioni sulle modalità di presentazione della richiesta di voucher, verificare l'esito della valutazione o porre quesiti attraverso il sistema delle FAQ consultando il sito della Provincia all'indirizzo <http://formazione.provincia.fi.it>.

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003

Gentile Signore/a,

Desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità:

- raccolta dati finalizzati all'accettazione, alla valutazione, alla gestione e al controllo e rendicontazione dei voucher presentati e finanziati a valere sul Fondo Sociale Europeo Ob. 2;

2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale e informatizzato

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento delle funzioni istituzionali della Provincia di Firenze e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del contratto / la mancata prosecuzione del rapporto.

4. I dati potranno essere comunicati a: Regione Toscana per monitoraggio fisico e finanziario. I dati indicati nel formulario saranno trattati per soddisfare gli obblighi di monitoraggio periodico previsti dalla normativa regolante i finanziamenti FSE. Tali dati potranno essere comunicati alla Regione Toscana nel caso in cui questa li richieda per esigenze legate al suddetto monitoraggio. Il trattamento riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", vale a dire dati personali idonei a rivelare lo stato di salute (con riferimento all'eventuale richiesta, per i soggetti diversamente abili, di spese che favoriscano il loro accesso alle attività formative quali spese per supporti specifici/tutoraggio personalizzato/servizi di trasporto).

Il trattamento che sarà effettuato su tali dati sensibili, nei limiti indicati dall'Autorizzazione generale del Garante n. 2/2008, e del Regolamento regionale adottato con D.P.G.R. n 18/R del 16/05/2006, ha le seguenti finalità: rendere effettivamente fruibile il diritto dei soggetti diversamente abili a disporre di supporti specifici/tutoraggio personalizzato/servizi di trasporto che ne promuovano l'accesso alle attività formative. Sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale ed informatizzato.

Anche questi dati, privi degli elementi identificativi, potranno essere comunicati alla Regione Toscana nel caso in cui questa li richieda per esigenze di monitoraggio e non potranno essere oggetto di diffusione.

5. Il titolare del trattamento è la Provincia di Firenze

6. Il responsabile del trattamento è Dott.ssa Sandra Breschi, Dirigente Direzione Formazione

7. Gli incaricati sono individuati nei dipendenti assegnati all'ufficio del/dei responsabile/i

8. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:

Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. *L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.*
2. *L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:*
 - a) *dell'origine dei dati personali;*
 - b) *delle finalità e modalità del trattamento;*
 - c) *della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;*
 - d) *degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;*
 - e) *dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.*
3. *L'interessato ha diritto di ottenere:*
 - a) *l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;*
 - b) *la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;*
 - c) *l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.*
4. *L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:*
 - a) *per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;*
 - b) *al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.*